



COMUNE DI NOVATE MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Viale Vittorio Veneto n. 18

P. IVA 02032910156

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI TIPO EDILE ED IDRAULICO

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE (CPV 45262522) E DI TIPO IDRAULICO (CPV45330000) DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE PER UNA DURATA MASSIMA DI 24 MESI – CIG MASTER: BCF020A229

TRA

Il Comune di Novate Milanese, con sede in via Vittorio Veneto 18, CF e P. I.V.A. 02032910156, in persona dell'Arch. Gabriella Oldani, nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 15/10/1973 - Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese - Viale Vittorio Veneto, 18 - domiciliata per la carica presso il Municipio, che - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 - interviene nell'atto in qualità di Dirigente dell'Area Gestione e sviluppo del territorio del Comune di Novate Milanese, giusto Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2025 e quindi con i poteri per rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – C.F./P.IVA: 02032910156;

E

il Sig. ALESSANDRO ROMEO, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 05/01/1989, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta MATERIKA S.R.L., con sede legale sita in via XX Settembre, 45 – ROVELLASCA (CO) – (P.IVA 04161360138);

PREMESSO

- a) che l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di affidamento diretto e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Appalti Attuativi;
- b) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante;
- c) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- d) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione Appaltante dei singoli appalti e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli appalti aventi ad oggetto i lavori di manutenzione di tipo edile ed idraulico negli immobili di proprietà del del Comune di Novate Milanese (tutti gli immobili compreso gli appartamenti degli alloggi comunali dati in affitto) per un periodo massimo di 24 mesi.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, ammonta ad € **140.000,00** di cui € **4.200,00** di O.I.S. - Oneri interni sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva di € **30.800,00** per un totale di € **176.900,00**
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un singolo Appalto raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), la Stazione Appaltante considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Appalti.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei singoli Appalti, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Appalto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro.
5. Al fine di affidare un Appalto basato sul presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante procede:
 - a) alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro;
 - b) all'affidamento dell'Appalto in favore dell'Appaltatore prescelto;
 - c) all'invio dell'Appalto all'Appaltatore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro.

Art. 2. Durata dell'accordo quadro e degli appalti

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta della Stazione Appaltante, da inviare all'Appaltatore via

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito di € 140.000,00 e che il valore complessivo dei lavori di cui al presente accordo quadro (accordo quadro iniziale + eventuale rinnovo) non superi il limite dei 140.000,00 euro oltre IVA.

3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli Appalti.
4. La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Ordine, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3. Prezzi e vincoli degli appalti

1. I corrispettivi per ciascun Appalto verranno determinati, a misura, sulla base dei prezzi stabiliti nel Prezzario regionale della Lombardia, ultima edizione, compreso il volume delle specifiche tecniche, al netto del ribasso offerto, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore. I prezzi sono da ribassare dello sconto presentato in sede di gara.
2. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Art. 4. Pagamenti e Affidamento degli appalti

1. Con i pagamenti si procederà in base a quanto concordato nei successivi Accordi attuativi.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro, nei successivi contratti attuativi che verranno inviati all'Appaltatore, la Stazione Appaltante:
 - determinerà l'importo contrattuale del lavoro/lavori/lavorio;
 - dovrà prevedere la durata del contratto;
 - dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze.

Si precisa, fin da ora, che la manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata in tutti gli immobili di proprietà del Comune di Novate Milanese, compresi gli alloggi comunali e i cimiteri.

3. La Stazione Appaltante provvederà, al momento dell'emissione dell'Appalto, tra le altre cose:
 - i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - ii) alla nomina del Direttore dell'Esecuzione/Lavori, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del Procedimento, alla indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

4. La Stazione Appaltante può, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari rispetto agli Appalti, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023.
5. La Stazione Appaltante può apportare modifiche agli Appalti ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023.
6. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Art. 5. Modalità di stipulazione degli appalti

1. Gli appalti saranno stipulati **“a misura”**, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Accordo Quadro.

Art. 6. Formalità del contratto

1. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata, previa il pagamento di €. **40,00** quale imposta di bollo.
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.5. Modalità di stipulazione degli appalti

Art. 7. Categorie dei lavori

1 (Per importo dei lavori analoghi inferiore a 150.000,00 €) L'Appaltatore, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Art. 8. Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Appalto, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei lavori/lavori e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Appalti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di lavori/lavori, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante;
 - f) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei lavori/lavori;
 - h) tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione appaltante tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei lavori/lavori oggetto dell'Accordo Quadro e degli Appalti, eventualmente da svolgersi presso gli immobili della Stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro svolto negli immobili; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione appaltante stesse; peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. L'Appaltatore si obbliga a:
- (a) dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro;
 - (b) prestare i lavori/lavori negli impianti di sollevamento di proprietà del Comune.
8. L'Appaltatore prende atto ed accetta che i lavori/lavori oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli immobili della Stazione appaltante.
9. Nel rispetto della normativa vigente, i lavori/lavori oggetto dell'Accordo Quadro non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e lavori/lavori/lavori anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
10. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei lavori/lavori/lavori affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Stazione appaltante.

Art. 9. Obbligazioni specifiche dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Stazione appaltante per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

- modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti;
- b) comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 10. Verifica di conformità

- 1) Con riferimento al singolo Appalto, la Stazione appaltante procederà ad effettuare le verifiche di conformità dei lavori/lavori per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2) Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".
- 3) Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, l'Appaltatore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
- 5) Su richiesta dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei lavori/lavori (CES/CEL), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte della Stazione appaltante, della conseguente verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Art. 11. Corrispettivi e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto sono indicati nell'Art. 3. Prezzi e vincoli degli appalti.
2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai lavori/lavori e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Stazione Appaltante, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Appalto, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Stazione Appaltante. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto e saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
7. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Stazione Appaltante riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, la Stazione Appaltante procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che la Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. La Stazione Appaltante opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto di lavori le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato all'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Stazione Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei lavori/lavori e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
15. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Appalti e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec, dalla Stazione Appaltante.
16. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ALLEGATO II.14, art. 6. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
17. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di lavori/lavori a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
18. È facoltà dell'Appaltatore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che l'Appaltatore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
19. Nel caso in cui la Stazione appaltante si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà dell'Appaltatore diffidare per iscritto la Stazione appaltante ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali l'Appalto s'intenderà risolto di diritto.
20. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione delle prestazioni, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

21. Laddove in relazione al singolo appalto ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, la Stazione appaltante e l'Appaltatore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Art. 12. Sicurezza

1. Dovranno essere rispettate tutte le normative generali sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni inserite nel D.U.V.R.I. a base di appalto, nel P.O.S. dell'impresa e delle particolari indicazioni che verranno date, di volta in volta dalla D.L. con i vari ordini di lavoro.
2. Per evitare rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, l'operatore economico dovrà concordare con la Stazione Appaltante la data di intervento sul singolo impianto/edificio/appartamento/scuola.
3. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Art. 13. Penali

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli che riterrà opportuni per assicurare che vengano osservati tutti i patti contrattuali e la corretta esecuzione delle prestazioni

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali:

- Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo da effettuarsi al massimo entro 2 giorni dalla chiamata: €25 per ogni giorno di ritardo. Gli interventi devono effettuarsi entro 2 giorni dal sopralluogo, in caso contrario, verrà applicata la penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nella presentazione dell'offerta per le manutenzioni straordinarie ed imprevisti, prevista entro 3 giorni dal sopralluogo: €. 25 per ogni giorno di ritardo;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) degli Appalti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14. Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Stazione appaltante dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciate dalla xxx SpA ed avente n. xx per un importo di Euro **2.800,00** oltre IVA = **(duemilaottocentoeuro/00)**, pari al 2% dell'importo di accordo-quadro ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs 36/2023;
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'Appaltatore con l'Accordo Quadro, ivi compreso il Patto di Integrità, nei confronti della Stazione appaltante.
3. La garanzia prestata in favore della Stazione appaltante opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli appalti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.
5. La garanzia dovrà essere resa a questa Amministrazione con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.
6. E' richiesta la presentazione della RCT e della RCO, entrambe per un importo minimo assicurato di € 500.000,00

Art. 15. Risoluzione

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Appalti ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e degli Appalti;

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

- f) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Appalto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di lavori/lavori, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti;
 - g) mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante;
 - i) nei casi di cui agli Art. 10. Verifica di conformità; Art. 11. Corrispettivi e fatturazione, Art.18 Art. 19. Riservatezza, Art. 20. Divieto di cessione del contratto, Art.23 Art.24 - Tracciabilità dei flussi finanziari del presente atto;
2. La Stazione appaltante deve risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Appalti, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Stazione appaltante, quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli Appalti tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, all'Appaltatore ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli Appalti, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli Appalti, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o gli Appalti, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli Appalti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a tramite pec dalla Stazione Appaltante, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o gli Appalti e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.
7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti, la Stazione Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dello/gli Ordine/i di Fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Stazione Appaltante al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 16. Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

Art. 17. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Art. 18. Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
 - e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Stazione appaltante di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
2. L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Art. 19. Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Appalto ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.
5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

Art. 20. Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e gli Appalti, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli Appalti.

Art. 21. Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei contratti derivanti dagli Appalti e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti derivanti.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi.

Art. 23. Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul sito internet, e di uniformarsi ai principi ivi

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, gli appalti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 25 - Subappalto

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante dell'intervenuta risoluzione.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.
4. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

Art. 26. Danni e responsabilità civile

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore si impegna a stipulare, qualora fosse richiesto dalla Stazione appaltante, successivamente all'affidamento dell'Appalto, ed entro la data di inizio di erogazione dei Servizi/lavori, una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si precisa che ai sensi dell'art. 14 del presente accordo quadro, è necessario presentare le polizze sopra indicate.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 27. Oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art.28. Elenco edifici di proprietà comunale

- Asilo nido "Il Trenino" di via Baranzate 8;
- Asilo nido "Prato Fiorito" di via Campo dei Fiori 38;
- Scuola materna "Andersen" di via Brodolini;
- Scuola materna "Salgari" di via Manzoni;
- Scuola materna "Collodi" di via Baranzate 8;
- Scuola primaria "Italo Calvino" di via Brodolini;
- Scuola primaria "Maria Montessori" di via Cornicione 10;
- Scuola primaria "Don Milani" di via Baranzate 10;
- Scuola secondaria "Orio Vergani" di via Dello Sport 18;
- Scuola secondaria "Gianni Rodari" di via Prampolini 10;
- Campo da calcio "Torriani" di via Torriani;
- Palestra di via Brodolini;
- Tensostruttura di via Dello Sport 18;
- Palazzetto dello sport di via De Amici;
- Centro Natatorio Poli di via Brodolini 6;
- Palestra di via Cornicione 10;
- Palestra di via Baranzate;
- Palestra di via Prampolini 10;

**AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Rup: Dott. Ing. Valentina Mascherpini

Pratica trattata: Dott.ssa Antonella Di Gioia

tel. 02-35473229/313 – email: lavori.pubblici@comune.novate-milanese.mi.it

- Centro Diurno Disabili e scuola di musica di via Manzoni;
- Chiesetta Gesiò di via Roma;
- Ambulatorio medico di Viale Vittorio Veneto 6;
- Ambulatori medici e locali associazioni di via XXV Aprile/Via Repubblica 15;
- Sede Comunale di viale Vittorio Veneto 18;
- Uffici Servizi sociali e Polizia Locale di via Repubblica 80;
- Biblioteca comunale di viale Largo Padre Ambrogio fumagalli e DV22;
- Cimiteri comunali;
- Alloggi di Piazza della Pace, di via Garibaldi 22 e di via I° Maggio 7/9;

L'elenco è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo e potrà essere modificato sulla base delle esigenze dell'amministrazione.

La dirigente dell'Area
Gestione e Sviluppo del Territorio
Arch. Gabriella oldani
(firmato digitalmente)